

COMUNE DI ARDARA

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

(Art. 12, Legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 30 APRILE 2014

Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati

(Art.12, legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni)

Premessa

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità alle quali il Comune, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve attenersi per la concessione di contributi, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 1 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Ardara, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 Interventi del Comune

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- assegnazione di contributi finanziari;
- concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3 Soggetti beneficiari

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Ardara o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c) associazioni non riconosciute ed i comitati;

d) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune di Ardara il patrocinio.

Art. 4

Settori di intervento

1. Il Comune di Ardara, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a. Sociale;
- b. Culturale e dei beni artistici e storici;
- c. Istruzione;
- d. Turistico;

2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 5

Settore sociale

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
- b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio;
- e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
- g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

Art. 6

Settore culturale e dei beni artistici e storici

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati di cui all'art. 3 che svolgono le seguenti attività:

- a) Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);
- d) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;

- e) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
- f) Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali.

Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, esistenti nel territorio comunale;
- b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 7

Settore dell'istruzione

I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

- a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra-scolastiche giovanili;
- c) Attività pedagogiche;
- d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
- e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
- f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica;
- g) Sovvenzioni a scuole materne private:
 - L'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nell'assicurare ai bambini in età prescolare la possibilità di frequentare la scuola materna privata, l'unica operante nel territorio;
 - La scuola privata per ottenere le sovvenzioni deve:
 - 1) Sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale
 - 2) Osservare sotto la vigilanza e controllo dell'Autorità Scolastica le disposizioni che prevedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne private;
 - 3) Osservare la normativa vigente in materia di personale addetto al servizio;
 - 4) Favorire, nei termini previsti dalla legge, l'inserimento e la frequenza dei portatori di handicap.

Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative e dagli appositi regolamenti vigenti in materia.

Art. 8

Settore turistico

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Attività di promozione turistica;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;

- e) Promozione e assistenza ai turisti;
- f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale;

Art. 9

Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 10

Modalità di erogazione contributi e benefici economici

1. Il comune di Ardara opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.
2. Il comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.
3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno.
4. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta e eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.
5. La giunta municipale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

Art. 11

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa, e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

Art. 12

Procedura di richiesta contributi per attività e progetti

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
- c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
- d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
- f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- g) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- h) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Ardara".
- i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 13

Concessione immobili e spazi comunali

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti.

Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

Art. 14

Procedura di concessione dei contributi – assegnazione

L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 11 e 12 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché, se esistenti, i relativi capitoli di bilancio.

Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla giunta comunale. Esaminata l'istruttoria la giunta comunale dispone in merito con formale atto deliberativo.

Nell'individuazione dell'ammontare del contributo, la giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.

Alla deliberazione di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.

Art. 15

Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 11, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.
2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).
3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art. 12, sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'amministrazione comunale una relazione sulle attività effettuate.
4. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
5. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
6. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.
7. I comitati e le associazioni beneficiarie di contributi annuali (es. comitati feste locali, ecc.), sono esonerate dall'obbligo della rendicontazione.

Art. 16

Rapporti e responsabilità – Esclusioni

1. Il comune di Ardara resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi, per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte della stessa Amministrazione Comunale.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 17
Patrocinio e Pubblicizzazione degli interventi del Comune

I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art. 11, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento sul sito internet del Comune di Ardara.

SETTORE SOCIALE - (Gestione Attività e Servizi)

ART. 1 - Principi e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'accesso unitario agli interventi e servizi sociali del Comune di Ardara e definisce i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni in attuazione della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali) ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali.

La regolamentazione unitaria dell'accesso ai servizi è assunta dal Comune di Ardara come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione ed efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

Il presente Regolamento trova applicazione per l'accesso delle persone e delle famiglie a tutti gli interventi e servizi del Comune di Ardara come individuati nell'esercizio delle funzioni amministrative di governo e gestione dei servizi alla persona, conferite dalla legislazione nazionale e regionale.

ART. 2 - Interventi

Allo scopo di consentire che ciascuna persona residente nel territorio comunale, possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune attiva:

- a) Interventi di assistenza economica;
- b) Interventi di assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap;
- c) Integrazione della retta di ricovero anziani;
- d) Inserimento lavorativo o servizio civico;
- f) Colonie estive minori e soggiorni climatici anziani;
- g) Interventi di attività psico-motoria;
- h) Attività di socializzazione c/o Centro sociale e Ludoteca;
- i) Pagamenti beni prima necessità;
- l) Servizi educativi e di animazione;

ART. 3 - Le priorità di accesso agli interventi.

In attuazione dell'art. 4, comma 4 della L.R. n.23/2005, accedono prioritariamente, alle prestazioni sociali :

- a) i soggetti in condizione di povertà o con reddito insufficiente;
- b) i soggetti totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stessi o a rischio di emarginazione;
- c) le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali;
- d) Il Comune di Ardara assicura, inoltre l'accesso prioritario ai propri servizi anche a nuclei monogenitoriali con figli minori a carico e delle famiglie numerose con limitato reddito.

La concreta determinazione delle priorità di accesso è realizzata sulla base degli esiti della valutazione della situazione di bisogno secondo quanto previsto dall'art.9 del presente Regolamento

ART. 4 - Integrazione socio- sanitaria.

In attuazione dell'art. 32 della L.R. n. 23/2005, in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento l'accesso ai servizi socio-sanitari, per quanto di competenza del Comune di Ardara, avviene tenendo conto della situazione di bisogno delle famiglie determinata da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologie terminali e croniche invalidanti;
- d) situazioni di infermità mentale;
- e) situazioni di dipendenza a qualsiasi livello.

MODALITA' DI ACCESSO

ART. 5 - L'accesso ai servizi

Il Comune di Ardara in attuazione alla Legge n. 328/2000 e alla L.R. n. 23/2005, realizza l'accesso unitario ai servizi attraverso il servizio sociale Comunale competente per:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso all'offerta socio- assistenziale e sanitaria dei servizi del Comune;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete dell'unità di offerta sociali e socio - sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
- In sede di accesso all'interessato sono espressamente comunicati, in conformità alla vigente regolamentazione comunale:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale degli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il servizio sociale da parte dell'interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale. Al fine di promuovere l'attività amministrativa e facilitare l'accesso unitario, il Comune di Ardara adotta un modello unico di domanda da utilizzare per l'accesso all'intero sistema di servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda verrà descritta nel modulo unico per ciascun servizio.

ART. 7 - Attivazione d'ufficio

Il servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori incapaci, vittime di violenza ecc;
- presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica (proposta ASL).

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali, a titolo esemplificativo: medici di base, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato ecc.

ART. 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno.

Il servizio sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno, in coerenza a quanto previsto all'art.3 del presente Regolamento.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto attuale o pregresso con i servizi;
- la situazione familiare, a sua volta valutata secondo i seguenti elementi:
 - a) composizione del nucleo familiare, con priorità ai nuclei con figli minori;
 - b) nuclei monogenitoriali con figli minori;
 - c) contesto abitativo e sociale;
 - d) situazione economico- lavorativa;
 - e) situazione sanitaria e giudiziaria del nucleo.

La presenza di più figli minori o di soggetti "deboli" all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerata elemento aggravante la condizione di bisogno.

La fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerati ai fini della valutazione della situazione di bisogno.

In caso di situazioni di bisogno che necessitano interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

La situazione di bisogno è determinata, altresì, dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono ad integrare tale situazione
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di erogare alcun tipo di assistenza;

ART. 9 - Esito del procedimento

In caso di accertamento della situazione di bisogno, il servizio sociale, predispone un programma di intervento, denominato **contratto sociale**, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- h) i tempi e le modalità della rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale, il beneficiario dell'intervento o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio del programma.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione di accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella graduatoria stessa e il referente da contattare per informazioni e aggiornamenti.

In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Il termine massimo di conclusione dell'istruttoria è di 21 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda di accesso.

ART. 10 - Accesso in situazioni di emergenza- urgenza e forme di istruttoria abbreviata.

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale di cui all'art. 7 del presente Regolamento, e per casi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del Responsabile entro le 72 ore successive.

ART. 11- Valutazione multiprofessionale socio - sanitaria

In caso di bisogni complessi che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere socio- sanitario (A.D.I., inserimento in R.S.A o casa protetta, patologie che richiedano l'intervento socio-assistenziale di supporto ecc), il servizio sociale direttamente, o tramite l'interessato, invia richiesta di attivazione delle Unità di Valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i Protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

I servizi sociali del Comune di Ardara operano il trattamento dei dati personali, anche sensibili, esclusivamente nell'ambito della propria attività istituzionale nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003.

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

ART. 13 - Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica

La situazione economica del destinatario dell'intervento viene valutata principalmente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come definita dal D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di garantire una maggiore equità nella determinazione dell'accesso agli interventi economici e in coerenza con l'art. 3 del D.Lgs. 109/98 sono oggetto di valutazione specifica anche:

- a) le spese per consumo di beni non essenziali, come l'indicatore della capacità di reddito;
- b) le entrate economiche diverse dai redditi imponibili ai fini IRPEF, comunque percepite;

Spese ed entrate di cui al comma precedente sono valutate con riferimento alla persona interessata, ai familiari e conviventi del nucleo anagrafico, alle persone a loro carico ai fini fiscali.

La situazione economica è soggetta a revisione e rivalutazione secondo quanto previsto dal contratto sociale di cui all'art. 9 del presente Regolamento ed ogni qualvolta vi sia una variazione significativa della stessa che coinvolge il destinatario degli interventi o i componenti del nucleo familiare.

ART. 14 - Determinazione del nucleo familiare di riferimento

Nella valutazione della capacità economica per l'accesso agli interventi economici e per la compartecipazione alla spesa per i servizi, si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico come definito dal D.Lgs. n.109/1998 ovvero la dichiarazione ISEE di prestazione, e dal D.P.C.M 7 maggio 1999, n. 221*

** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate. Art. 2 - la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico, ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive. Con il D.P.C.M sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per soggetti che, ai fini IRPEF risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi o per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.*

Nel presente Regolamento sono specificati i casi in cui per la valutazione economica sono assunti parametri diversi dal nucleo familiare come indicato al comma1.

ART. 15 - Altre forme di compartecipazione al costo dei servizi

Al fine di garantire la fruizione dei servizi alle persone in situazione di bisogno accertato e tenuto conto delle risorse disponibili, il Comune di Ardara stabilisce le seguenti forme di compartecipazione economica:

- a) il pagamento di tariffe da parte degli utenti dei servizi erogati direttamente dal Comune o da Enti convenzionati con l'applicazione di esenzioni e agevolazioni tariffarie graduate sulla base della situazione economica accertata in sede di valutazione (art. 8 del presente Regolamento).

Nell'ipotesi di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi (lett.a), il valore massimo della tariffa applicabile corrisponde all'intero costo del servizio

Sono soggetti a contribuzione i servizi a domanda individuale e nello specifico:

a.1) Servizi domiciliari:

Per i servizi socio- assistenziali resi a domicilio l'utente compartecipa alla spesa in misura proporzionale alla situazione economica rilevata dalla certificazione ISEE riferita al solo utente beneficiario se si tratta di utenza con handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 o di ultrasessantacinquenne non autosufficiente (D.Lgs. 109/98 - art. 3), per le altre tipologie di utenza dell'intero nucleo familiare.

Nella determinazione delle percentuali di compartecipazione alla spesa si terrà conto dei limiti di reddito indicati, annualmente dalla R.A.S (minimo vitale), viene stabilita annualmente con atto della Giunta Comunale.

Il valore massimo della tariffa applicabile corrisponde al costo del servizio.

a.2) Servizi Ricreativi

Per i servizi ricreativi, (corsi di nuoto, escursioni, colonie estive, o soggiorni vacanza, laboratori ecc) a favore di anziani e minori, l'utente compartecipa alla spesa in misura proporzionale al reddito posseduto dal nucleo familiare .

La percentuale di contribuzione verrà determinata con atto della Giunta Comunale.

b) **L'intervento del Comune per i costi sostenuti dall'utente** , in caso di fruizione di interventi presso soggetti accreditati di cui all'art.41 della L.R. n.23/2005, iscritti all'Albo Regionale di fornitori di servizi e interventi sociali e socio-sanitari istituito presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i criteri della gradualità della compartecipazione comunale rispetto alla situazione economica dell'utente e del nucleo familiare di riferimento.

La valutazione e la determinazione dell'intervento comunale, sono effettuate secondo le modalità previste nel presente Regolamento, contestualmente alla valutazione del bisogno necessaria ai fini dell'accesso all'intervento.

La compartecipazione del Comune al costo del servizio è previsto nelle seguenti tipologie di intervento:

b.1) Servizi semiresidenziali o residenziali a beneficio di disabili

Per i servizi semiresidenziali e residenziali, (R.S.A, case protette), in ottemperanza a quanto stabilito nelle linee guida approvate dalla Regione Sardegna con deliberazione G.R. N. 25/6 del 13.06.2006 in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) e di Centri Diurni di persone in situazione di disabilità), il Comune di Ardara contribuirà alla spesa nei seguenti casi:

- l'inserimento in R.S.A è subordinato al parere favorevole della Commissione della A.S.L (U.V.T) e dal servizio sociale del Comune di residenza che costituisce il presupposto per l'avvio delle procedure di presa in carico dell'assistito sia da parte dell'A.S.L che del Comune che stabiliscono il livello assistenziale di ciascuno;
- Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di provvedere al versamento, alla struttura ospitante, il 90% delle risorse percepite a qualsiasi titolo (pensioni, assegni di accompagnamento ecc), il 10%, come previsto dal D.P.G.R.n. 12/89, verrà decurtato dall'ammontare complessivo dei redditi e lasciato all'utente per le spese personali;
- Il servizio sociale comunale, procederà a una valutazione della situazione economica del beneficiario e dei parenti fino al 1° grado e dall'esito della valutazione procederà alla presa in carico del richiedente e alla quantificazione del contributo economico a carico del Comune che corrisponderà alla differenza fra il costo della retta mensile e il reddito del beneficiario.

Nei casi in cui l'utente beneficiario risulti privo di reddito, il costo dell'intera retta ricade sul Comune.

Nei casi in cui il reddito del beneficiario risulti sufficiente a coprire l'intera retta, l'istanza di contributo viene rigettata.

b.2) servizi residenziali per gli anziani

L'obiettivo principale che il Comune di Ardara, in linea con le politiche a favore degli anziani della Regione Sardegna, e' quello di mantenere per quanto possibile l'anziano nel proprio contesto familiare e sociale, limitando l'istituzionalizzazione ai soli casi di solitudine estrema e totale assenza di una rete parentale o l'impossibilità, da parte del Comune, di assistere l'utente presso il proprio domicilio

Per l'inserimento in servizi residenziali di anziani, il valore massimo del contributo del Comune dovrà coprire il differenziale fra il costo del servizio e l'ammontare dei redditi a qualsiasi titolo

percepiti dal beneficiario dell'intervento nonché la quota compartecipata dei parenti entro il primo grado.

Nei casi in cui l'utente beneficiario risulti privo di reddito, il costo dell'intera retta ricade sul Comune.

Nei casi in cui il reddito del beneficiario risulti sufficiente a coprire l'intera retta, l'istanza di contributo viene rigettata.

b.3) Servizi residenziali per i minori

Il Comune di Ardara assume l'onere dell'inserimento in struttura residenziale (Casa famiglia, comunità di recupero ecc), per interventi finalizzati alla tutela dei minori in attuazione di provvedimenti giudiziari e privi di familiari o con familiari privi di mezzi in carico ai servizi sociali il valore massimo del contributo del Comune dovrà coprire il 3/3 del differenziale fra il costo del servizio e l'ammontare dei redditi a qualsiasi titolo percepiti dal beneficiario dell'intervento nonché la quota compartecipata dei parenti entro il primo grado.

Nei casi in cui il nucleo familiare dell'utente beneficiario risulti privo di reddito, il costo dell'intera retta ricade sul Comune.

ART. 16 – Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi.

Gli utenti parteciperanno al costo del servizio secondo la propria situazione economica, così come calcolato nell'unità tabella "A"

TABELLA A: Percentuale di contribuzione in base alla situazione economica

- FASCIA	- PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE IN €.
- I [^]	- NESSUN CONTRIBUTO
- II [^]	- 15% - Per qualsiasi costo
- III [^]	- 30% - Fino a 51,65 - 25% - da 51,65 a 103,29 - 20% - da 103,29 a 154,94 - 15% - Oltre 154,94
- IV [^]	- 40% - Fino a 51,65 - 35% - da 51,65 a 103,29 - 30% - da 103,29 a 154,94 - 25% - da 154,94 a 206,58 - 20% - Oltre 206,58
- V [^]	- 60% - fino a 51,65 - 55% da 51,65 a 103,29 - 50% - da 103,29 a 154,94 - 45% - da 154,94 a 206,58 - 40% - Oltre 206,58
- Oltre	- 70% - fino a 51,65 - 60% - da 51,65 a 103,29 - 50% - da 103,29 a 154,94 - 40% - da 154,94 a 206,58 - 30% - Oltre 206,58

- **N.B. Con redditi superiori la contribuzione è pari al 100%**

Per la definizione dei livelli di situazione economica, ivi compresa quella del minimo vitale, si fa riferimento alla tabella “B”, approvata con Determinazione prot. n° 3630 del 21.03.2012 del Direttore Generale Delle Politiche Sociali - Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e di seguito illustrata. A questa tabella andranno applicate le differenti percentuali di contribuzione al costo dei servizi, secondo i livelli di cui alla succitata tabella “A”.

TABELLA “B”

Fascia	IMPORTO ISEE ANNUO						
	Numero componenti Nucleo familiare						
	1 comp.	2 comp.	3 comp.	4 comp.	5 comp.	6 comp.	7 comp.
I^	4.407,18	6.295,64	8.184,78	10.073,58	11.647,58	12.906,75	13.851,18
II^	5.288,64	7.555,18	9.821,72	12.088,26	13.977,09	15.488,13	16.621,40
III^	6.346,34	9.066,21	11.786,09	14.505,94	16.661,88	18.585,73	19.945,66
IV^	7.615,81	10.879,47	14.143,31	17.407,14	20.126,99	22.302,89	23.938,16
V^	9.138,72	13.055,35	16.971,97	20.888,55	24.152,42	26.763,49	28.721,77

N.B. Con redditi superiori la contribuzione è pari al 100%

La stessa tabella potrà essere aggiornata ai fini dell’accesso ai contributi economici e alla compartecipazione economica al costo dei servizi annualmente con atto della Giunta Comunale, tenendo conto delle disposizioni di cui al Decreto dell’Assessore Regionale che determina, annualmente, la soglia di accesso ai servizi (minimo vitale)

ART.17 - Obbligo di comunicazione delle variazioni della capacità economica

Gli interventi di cui sopra verranno attivati per un periodo massimo di tre mesi rinnovabili previa rivalutazione della situazione che ha determinato l’attivazione.

E’ fatto obbligo all’utente beneficiario di qualsiasi intervento o servizio erogato dal Comune di Ardara per il quale è prevista la compartecipazione dell’utente o del Comune, comunicare qualsiasi variazione circa la situazione anagrafica e la capacità economica al fine di rideterminare, in eccesso o in difetto la quota di contribuzione.

ART.18 - Accertamenti e verifiche

Il Comune di Ardara si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti la situazione economica dell’utente e dei suoi familiari, a mezzo degli organi istituzionali preposti.

In caso di dichiarazioni mendaci inerenti la situazione economica reale o di mancata comunicazione di variazioni di cui all’art. 17 del presente Regolamento, il Comune di Ardara può disporre la revoca degli interventi riservandosi di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Capo 1 – Assistenza economica

ART. 19 - Gli interventi di assistenza economica

Le disposizioni del presente Capo si applicano agli interventi di assistenza economica erogati dal Comune di Ardara a persone o famiglie in situazione di disagio economico quali:

- a) contributi economici per spese straordinarie;
- b) integrazione retta di ricovero anziani;
- c) pagamenti beni prima necessità;
- d) erogazioni una- tantum di modesta entità per far fronte a situazioni di emergenza;

Gli interventi straordinari, di norma sono ripetibili per un massimo di tre volte durante l'anno;

Per gli interventi una tantum, si applica la procedura semplificata di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART.20 - Priorità di accesso

Le soglie di accesso agli interventi di cui alle lettere a) e b) di cui all'art.18 sono stabilite:

- a) Dalla R.A.S e dagli appositi Bandi Comunali, relativamente al programma regionale delle azioni di contrasto alle povertà;
- b) dall'esame della situazione reddituale del nucleo familiare richiedente, risultante dalla certificazione ISEE rideterminato nei casi in cui il richiedente risulti percepire redditi non soggetti a IRPEF (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, altri contributi erogati da Enti pubblici o privati o dal Comune stesso a qualsiasi titolo). Avranno priorità assoluta le persone che risultino possedere un reddito al di sotto del minimo vitale stabilito annualmente dalla R.A.S., i nuclei monogenitoriali, le persone che hanno perso il lavoro o che, per particolari patologie invalidanti, si trovino nella condizione di non poter svolgere alcuna attività lavorativa;
- c) dalla situazione familiare della persona che non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433C.C.), o laddove vi siano, di fatto non vi provvedano o risultino, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché aventi situazione economica inferiore a quella indicata dalla tabella del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda. Qualora i parenti obbligati, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi comunque, nei confronti dei parenti capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Capo 2 – Servizi Domiciliari

ART. 21- Ambito di applicazione

I servizi domiciliari da erogare direttamente dal Comune di Ardara sono principalmente:

- a) **servizio educativo domiciliare a favore dei minori;**
- b) **servizio di assistenza domiciliare a favore degli anziani e portatori di handicap.**

ART. 22 - Criteri specifici di accesso

I servizi domiciliari hanno come obiettivo prioritario mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e, laddove presente, sostenere la famiglia nei compiti di cura.

Di conseguenza, in attuazione dei criteri di cui all'art.3, accedono prioritariamente ai servizi domiciliari le persone e i nuclei familiari:

- con necessità di supporto continuativo nello svolgimento delle attività quotidiane;
- con forti carichi di cura e risorse familiari limitate;
- a rischio di emarginazione o di esclusione sociale.

a) L'accesso al **servizio educativo domiciliare avviene:**

- Per richiesta diretta della famiglia;
- Su segnalazione della scuola;
- Per disposizione del Tribunale per i minorenni.
- L'intervento di assistenza educativa, si realizzerà con la predisposizione di un progetto personalizzato, può avere una durata minima di due mesi e massima di dodici mesi, nel corso del progetto dovranno essere previste due valutazioni intermedie per l'eventuale correzione del metodo operativo, e una finale per la valutazione dei risultati del progetto per la dimissione del caso o la riprogettazione dell'intervento per un periodo massimo di dodici mesi.

b) Il servizio di **assistenza domiciliare agli anziani e portatori di handicap** persegue il fine di:

1. Consentire al cittadino di conseguire l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti, o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
2. Favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
3. Evitare ricoveri in ospedali o in istituti qualora non siano strettamente necessari;
4. Favorire il collegamento e l'integrazione tra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

b.1) Prestazioni del servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare si esplica attraverso prestazioni di aiuto domestico, attività di sostegno alla vita di relazione, nonché interventi di carattere sanitario da realizzarsi con opportuni collegamenti con le strutture sanitarie territoriali.

Più precisamente attraverso:

- Pulizia della persona
- Pulizia dell'abitazione
- Preparazione dei pasti
- Collaborazione in compiti non specificatamente sanitari, durante il trattamento fisioterapico a domicilio dalla ASL
- Assistenza per la durata oraria indispensabile in occasione di assenza dal domicilio dei familiari
- Accompagnamento ed assistenza in occasione di spostamenti dal domicilio, in particolare per visite mediche.

Gli orari, l'entità e la natura degli interventi di assistenza domiciliare, saranno adeguati alle esigenze personali degli utenti.

b.2) Criteri di precedenza per l'accesso alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare

Nell'ambito dell'utenza prima indicata (lett. b.1 e b.2) fruiscono delle prestazioni, in via prioritaria, coloro i quali siano:

- a) totalmente non autosufficienti
- b) parzialmente autosufficienti
- c) privi di parenti tenuti per legge al loro mantenimento, o che, pur avendoli, non possono, per accertati motivi, provvedervi.

SERVIZI TERRITORIALI

Art. 23 – Ludoteca

Il servizio di Ludoteca Comunale è rivolto ai minori di età compresa fra tre e undici anni.

L'obiettivo del servizio è quello di offrire ai minori e alle famiglie attività educative, e garantire la massima espressione creativa attraverso lo strumento del gioco.

L'accesso al servizio di Ludoteca avviene su richiesta da parte dei genitori che compileranno una scheda di accesso nella quale dovranno essere riportate eventuali problematiche che richiedono particolare attenzione da parte degli operatori.

L'accesso al servizio di Ludoteca è completamente gratuito.

E' prevista una compartecipazione da parte dell'utenza nel caso in cui vengano organizzate attività che richiedono costi aggiuntivi rispetto al costo dell'appalto di gestione. Le modalità di contribuzione verranno determinate, di volta in volta, con atto della Giunta Comunale.

Art. 24 – Centro di aggregazione per adolescenti

Il Centro di aggregazione per gli adolescenti è rivolto a ragazzi di età compresa fra tredici e diciotto anni.

L'obiettivo specifico del C.A.S per i minori è quello di creare momenti di aggregazione e socializzazione in un contesto educativo e ricreativo.

La gestione del servizio è affidato a figure professionali (educatore, animatore).

L'accesso al servizio avviene su richiesta dei genitori ed è completamente gratuito.

E' prevista una compartecipazione da parte dell'utenza nel caso in cui vengano organizzate attività che richiedono costi aggiuntivi rispetto al costo dell'appalto di gestione. Le modalità di contribuzione verranno determinate, di volta in volta, con atto della Giunta Comunale.

Art. 25 – Centro di Aggregazione per gli anziani

Il Centro di Aggregazione per gli anziani è rivolto agli anziani autosufficienti che abbiano un'età non inferiore a 65 anni, con deroga in caso di situazioni che richiedano.

La gestione del servizio è affidata a una figura professionale (animatore), per due giorni alla settimana e per i restanti due giorni all'autogestione degli anziani stessi.

Per accedere al C.A.S. è necessario presentare istanza al servizio sociale comunale che procederà a tenere l'elenco degli iscritti.